

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2533</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(LA MALFA UGO)

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973,  
n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato

*Presentato alla Presidenza il 26 novembre 1973*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In relazione all'attuale situazione monetaria e finanziaria del paese si ravvisa l'opportunità di corrispondere la tredicesima mensilità al personale statale in attività di servizio con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data stabilita dall'articolo 7 - primo comma - del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Ciò al fine di eliminare gli inconvenienti che derivano a fine anno dall'incremento della circolazione monetaria ed i connessi riflessi sul mercato finanziario per effetto della concentrazione dei pagamenti, nell'arco di pochi giorni, delle varie competenze (tredicesima, emolumenti analoghi e stipendio) dovute a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

L'anticipato pagamento della tredicesima mensilità al personale statale in attività di servizio consente in parte di ridurre le punte massime che si registrano, nel periodo di fine anno, nella circolazione dei biglietti di banca e ciò nella fondata previsione che, com'è nella tendenza, all'esito anticipato delle banconote - conseguente appunto all'anticipato pagamento della tredicesima - farà riscontro prima della fine dell'anno un rientro anticipato delle stesse.

In relazione a quanto sopra è stato emanato l'accluso decreto-legge il quale prevede all'articolo 1 che, in relazione ad esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del paese, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può anticipare il pagamento della tredicesima mensilità del personale statale in attività di servizio al massimo per un periodo di dieci giorni rispetto alla data del 16 dicembre di ogni anno fissata dall'articolo 7, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Lo stesso articolo stabilisce poi che qualora quest'ultima data cada in giorno festivo il pagamento della suddetta mensilità viene anticipato al precedente giorno feriale con ulteriore anticipazione di un giorno per le riscossioni a mezzo delega, analogamente a quanto previsto per il pagamento degli stipendi.

L'articolo 2 estende i suindicati criteri per il pagamento della tredicesima mensilità ad altre categorie di dipendenti quali personale salariato, ufficiali giudiziari, ricevitorie del lotto, assuntori ferroviari, eccetera, che godono dello stesso emolumento in base a norme particolari.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.

*Decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 26 novembre 1973).*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di stabilire che in relazione alla situazione monetaria e finanziaria del paese il pagamento della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato possa essere anticipata rispetto alla data del 16 dicembre di ogni anno indicata dalle vigenti disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è sostituito come segue:

« Ai personali statali indicati all'articolo 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni.

Nei casi di delega previsti dall'articolo 383 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.

In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo l'avvenuta riscossione ».

### ARTICOLO 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per il pagamento della tredicesima mensilità concessa in forza di particolari disposizioni di legge a favore di altri dipendenti dello Stato in attività di servizio.

### ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1973.

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI